

SEQUESTRO PENALE E CONFISCA DI VEICOLI IN TEMA DI CONTRAVVENZIONI STRADALI (*)

Pret. Ancona — 10 marzo 1969 — Perucci est. — Gambella imp.

Sequestro penale — confisca — sequestro e confisca del veicolo adoperato per commettere un reato connesso alla circolazione stradale — ammissibilità.

Sequestro penale — adozione prima della istruttoria sommaria — ammissibilità.

Sequestro penale — confisca — sequestro e confisca di un veicolo — conciliabilità coi poteri del Prefetto.

Confisca del veicolo — legittimità — questione di illegittimità costituzionale dell'art. 240 c.p. — manifesta infondatezza.

Nei casi in cui la condotta del contravventore stradale appare grave, perchè ha esposto a repentaglio la incolumità delle persone e la sicurezza della circolazione, ed è indice di una personalità socialmente pericolosa, almeno per quanto concerne la guida dei veicoli, risulta opportuno provvedere al sequestro del veicolo adoperato per commettere il reato, potendosi — in caso di condanna — applicare altresì la misura di sicurezza della confisca del mezzo stesso.

Il provvedimento di sequestro previsto dall'art. 337 c.p.p. ha finalità meramente cautelari e può essere adottato ancor prima della istruttoria sommaria, essendo atto preliminare integrativo del rapporto, diretto ad assicurare il corpo del reato.

Il provvedimento del sequestro e della confisca — prevista dall'art. 240 c.p. — del veicolo non è inconciliabile con i poteri che il cod. strad., in caso di infrazione degli utenti stradali, attribuisce al Prefetto, nei casi e limiti espressamente contemplati, di applicare determinate sanzioni ed in particolari la sospensione o il ritiro della patente.

Non è illegittima la confisca del veicolo con cui si è commessa la contrav-

(*) Estratto dalla *Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti*, anno XXIII, fasc. 4-5.

venzione stradale, in considerazione delle diverse conseguenze patrimoniali che possa arrecare ai contravventori, a seconda delle loro condizioni finanziarie, e la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 240 c.p. è manifestamente infondata, non violando il principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge (1).

(1) Sequestro penale e confisca di veicoli in tema di contravvenzioni stradali.

Non intendiamo riesaminare tutte le questioni trattate nella sentenza annotata, ma soffermare l'attenzione su due interessanti problemi ivi affrontati, i quali per verità non risultano abbastanza approfonditi né dalla giurisprudenza né dagli studiosi del diritto e del processo penale. Il primo è di carattere processuale: a quali funzioni è preordinato il sequestro penale, regolato dagli artt. 337 e seguenti del C.P.P.? E esso, cioè, deve soddisfare semplicemente l'esigenza di non lasciar disperdere le prove del reato commesso, oppure l'esigenza più generica di assicurare la disponibilità materiale di cose che potranno comunque essere oggetto di un provvedimento penale, come la confisca? L'altro problema attiene al diritto penale sostanziale: è applicabile la confisca di un veicolo in caso di condanna per contravvenzione stradale? Per tutte o soltanto per alcune di tali contravvenzioni?

Riteniamo che la risposta al primo interrogatorio debba essere data nel senso più estensivo. Come è stato rilevato in un recente articolo del Duni (1), la collocazione degli artt. 337 e seguenti nel capo VI (intitolato «Del sequestro per il procedimento penale»), titolo II («Dell'istruzione formale»), libro II (Dell'istruzione) del C.P.P. non è idonea a far ritenere che il detto sequestro — da tener nettamente distinto dal sequestro per gli interessi civili, disciplinato dall'art. 189, secondo capoverso, C.P. e dagli artt. 617 e seguenti C.P.P. — debba servire esclusivamente a finalità istruttorie intese in senso stretto, cioè di apprestamento del materiale probatorio per il futuro giudizio. Il testo dell'art. 337, che ha valore basilare ai fini della configurazione generale dell'istituto («Nel corso dell'istruzione il giudice può disporre anche d'ufficio con decreto il sequestro di cose pertinenti al reato») non autorizza una discriminazione fra le cose che possono servire a far prova nell'accertamento del fatto criminoso e le cose che non possono avere rilevanza probatoria, ma che interessano sotto altri aspetti il procedimento in corso. La norma richiede semplicemente che si tratti di cose «pertinenti al reato»; e tali sono senza dubbio le cose suscettibili di confisca, poiché le specifiche previsioni di cose confiscabili, formulate dall'art. 240 C.P., ipotizzano tutte un essenziale collegamento fra le cose stesse ed il reato.

A questo argomento, d'interpretazione letterale dell'art. 337 C.P.P. può aggiungersene un altro, tratto dal raffronto tra la detta norma e quella dell'art. 622 del medesimo Codice. Il primo capoverso di quest'articolo stabilisce che le cose sequestrate, al termine del procedimento penale, sono devolute allo Stato quando ne è ordinata la confisca, e ciò dimostra che il legislatore ha preceduto il sequestro penale anche in funzione della confisca.

La dottrina, purtroppo, non sembra avere esaminato a fondo la questione (2), ma c'è stato qualche scrittore il quale ha sostenuto recisamente che si debba intendere la funzione del sequestro penale limitata all'acquisizione di elementi di prova (3).

(1) DUNI, *Sequestro e confisca del veicolo di contravvenzioni stradali*, ne *L'Automobile*, fasc. n. 25 del 1969.

(2) Il tema del sequestro è svolto in tutte le opere generali di diritto processuale penale, ma senza un esame specifico della questione. Tuttavia, quasi dappertutto è messa prevalentemente in risalto l'esigenza di conservare il «corpo del reato» e le altre cose utilizzabili come mezzo di prova. Cfr. MANZINI, *Trattato di dir. proc. pen.* vol. III, n. 358; SANTORO, *Manuale di dir. proc. pen.*, n. 428; FROSALI, *Sistema penale italiano*, vol. IV, n. 72; SABATINI, *Trattato dei procedimenti incidentali*, p. 500; LEONE, *Trattato di dir. proc. pen.* vol. II, p. 227; RANIERI, *Manuale di dir. proc. pen.*, p. 267; VANNINI, *Manuale di dir. proc. pen. it.*, p. 167.

(3) GABRIELI, voce «Sequestro penale», in *Nuovo Digesto Italiano*.

È stato anche formulato il dubbio circa la possibilità di disporre il sequestro in previsione della futura confisca, in base alla considerazione che un siffatto sequestro somiglia alquanto, negli effetti, ad un'applicazione anticipata della confisca stessa, e manca nel Codice penale una norma che consenta di applicare provvisoriamente tale misura di sicurezza (i casi previsti sono soltanto quelli dell'art. 206 C.P.). Ma riteniamo che la normativa dei citati artt. 337 e 662 C.P.P. permetta di affermare che al giudice istruttore (nonchè al P.M. e al pretore nell'istruzione sommaria) sia data la potestà di acquisire al processo anche le cose confiscabili, non a titolo di misura cautelare, avente per oggetto le cose suscettibili di confisca. Il Manzini giustamente esclude che si possa configurare una confisca provvisoria ed attribuisce al sequestro una funzione di «garanzia processuale», in quanto implica una semplice potestà di custodia temporanea della cosa a cura dello Stato (4).

Il secondo problema è, a nostro avviso, più arduo del primo. Non dovrebbe esser dubbio che la confisca, disciplina in termini generali dall'art. 240 C.P., sia applicabile anche in caso di condanna per una contravvenzione stradale commessa alla guida di un veicolo, quando ricorrano le condizioni ivi previste, e cioè che sia stato commesso un reato e che la cosa da confiscare sia servita o sia stata comunque destinata a commetterlo. Occorre, in primo luogo, la commissione di un vero e proprio reato: quindi, come ha opportunamente ricordato il Duni (5), vengono ad essere escluse le infrazioni che hanno perduto il carattere di illecito penale per effetto della legge 3 maggio 1967, n. 317, così come rimangono fuori i cosiddetti «quasi reati», cioè il reato impossibile e l'istigazione non accolta, ai sensi degli articoli 49, primo capoverso, e 115, primo capoverso, C.P. (per i quali è consentita la sola misura di sicurezza della libertà vigilata, ai sensi dell'art. 229, n. 2, C.P.). Occorre, in secondo luogo, che si tratti di «cose che servirono o furono destinate a commettere il reato».

Il Cigolini, nel trattare la specifica questione della confiscabilità dei veicoli in dipendenza di contravvenzioni stradali (6), desume dal testo della disposizione che la confisca possa essere disposta soltanto quando si tratti di contravvenzione dolosa, poiché i termini «servirono» e «furono destinate» richiamano solo l'ipotesi di un uso strumentale volontario. La sentenza 20 marzo 1968, n. 581, della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, aderisce sostanzialmente a questa opinione.

Se si accoglie tale concetto, si dovrà escludere la possibilità della confisca in ordine alle contravvenzioni stradali per la cui integrazione sono richiesti indifferentemente il dolo o la colpa. Fra queste è da collocare senza dubbio la contravvenzione ipotizzata dall'art. 103, comma nono, del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, il quale prevede e punisce l'azione di colui che eccede i limiti di velocità prescritti, indipendentemente dalla intenzionalità del fatto: ad esmpio, anche in caso di mancato avvistamento dei segnali, dovuto a negligenza, o di inadeguato controllo della macchina, dovuto ad imperizia.

Dobbiamo esprimere delle riserve sull'esattezza di tale soluzione, perchè non siamo convinti che il testo dell'art. 240 C.P. imponga l'interpretazione sopra riportata. Se l'espressione «furono destinate» fa pensare ad un uso diretto verso un fine voluto (7), non può dirsi lo stesso dell'altra espressione «servirono»: la quale implica semplicemente che una data cosa abbia avuto una funzione strumentale, in un comportamento illecito dell'uomo, doloso o anche colposo. L'accertamento che la cosa sia «servita» all'attuazione di un reato è il risultato di un'indagine «a posteriori» relativa ad un rapporto di fatto tra l'uso di essa e il comportamento antigiuridico del

(4) MANZINI, *Trattato di diritto penale*, vol. III, n. 600, pag. 351. L'ALOISI (*Manuale pratico di procedura penale*, vol. III, n. 7, pag. 15; *Manuale di diritto processuale penale*, n. 173-174 bis) scorge nei provvedimenti di sequestro un'attività non giurisdizionale, ma amministrativa.

(5) Nell'articolo indicato nella nota 1).

(6) CIGOLINI, *La confisca in generale e in particolare nella legislazione della circolazione stradale*, in *Giustizia Penale*, 1965, I, 129.

(7) MANZINI, *Trattato di diritto penale*, vol. III, pag. 354.

colpevole, nel senso che senza tale uso quel comportamento non si sarebbe realizzato, oppure si sarebbe realizzato in maniera diversa. L'espressione «furono destinate» amplia, a nostro parere, l'ambito della confiscabilità, in quanto permette l'adozione della misura di sicurezza anche nei riguardi di cose che non siano servite in modo concreto alla commissione del reato, ma siano state predisposte dall'autore per utilizzarle a tale scopo. A questa espressione l'interprete può quindi fare ricorso nei casi di delitto tentato, anche se l'esecuzione ne sia stata appena iniziata, ogni qual volta non sia possibile dire che certa cosa è realmente «servita» a porre in essere gli atti compiuti: infatti, nella indagine occorrente per cogliere tale «destinazione» occorre fare riferimento all'intenzione dell'agente, e quindi è necessario ipotizzare un elemento psicologico di dolo. La stessa necessità, invece, non ricorre allorché si tratta di stabilire se una certa cosa sia effettivamente servita alla attuazione di un delitto consumato o di un reato in ordine al quale non è configurabile il tentativo, come il reato contravvenzionale.

Riteniamo, quindi, che la confisca sia, in astratto, applicabile anche in caso di contravvenzioni non dolose e che non sia il caso di ricorrere, a tal fine, alla distinzione fra contravvenzioni dolose e contravvenzioni colpose, prevista dall'art. 43, ult. parte, C.P. In particolare riteniamo che la confisca possa ben essere adottata anche alla contravvenzione ipotizzata dall'art. 103, nono comma, del citato T.U. e così aderiamo anche sotto questo profilo alla sentenza annotata, nella quale è stata omessa ogni indagine sulla intenzionalità del fatto, essendo accertato nel merito che l'autoveicolo era «servito» a commettere la contravvenzione ascritta all'imputato.

Ci asteniamo dal commentare le argomentazioni svolte nella sentenza, condotte con una grande sensibilità alle questioni giuridiche, poiché abbiamo inteso semplicemente mettere a fuoco due interessanti problemi, dei quali si scorge la notevole difficoltà in relazione ad una fattispecie quasi «al limite».

Pensiamo che tanto l'argomento della funzione del sequestro penale, quanto quello dell'applicabilità della confisca ai veicoli in caso di condanna per contravvenzioni stradali, meritino un ulteriore approfondimento, in dottrina e in giurisprudenza ed ulteriori mediazioni in vista delle preannunziate riforme legislative nel campo del processo penale ed in quello della circolazione stradale.